

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131: Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

(Pubblicato nel Suppl. Ord. alla G.U. n. 99 del 30 aprile 1986)

Tariffa

PARTE PRIMA

Atti soggetti a registrazione in termine fisso

Articolo 1

1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal successivo periodo. [1]

Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative pertinenze

Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli a titolo principale o di associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153

Se il trasferimento ha per oggetto immobili di interesse storico, artistico e archeologico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro conservazione e protezione

Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis [4]

Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o porzioni di fabbricato è esente dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizioni che nell'atto l'acquirente dichiara che intende trasferirli entro tre anni [5]

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore di comunità montane

Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi

Se il trasferimento avviene a favore delle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in organizzazioni non lucrative di utilità sociale ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quinquies [7]

Se il trasferimento avviene a favore di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater): [9]

Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'att

Note:

I) Per gli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni o società cooperative di cui agli artt. 12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153, ai fini dell'applicazione dell'aliquota dell'8 per cento, l'acquirente deve produrre al pubblico ufficiale rogante la certificazione della sussistenza dei requisiti in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153. Il beneficio predetto è esteso altresì agli acquirenti che dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i sopra indicati requisiti e che entro il triennio producano la stessa certificazione; qualora al termine del triennio non sia stata prodotta la documentazione prescritta l'Ufficio del registro competente provvede al recupero della

differenza d'imposta. Si decade dal beneficio nel caso di destinazione dei terreni, o delle relative pertinenze, diversa dall'uso agricolo che avvenga entro dieci anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione deve essere comunicato entro un anno all'Ufficio del registro competente. In caso di omessa denuncia si applica una soprattassa [11] pari alla metà della maggior imposta dovuta in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei casi in cui si procede al recupero della differenza di imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al quarto comma dell'art. 55 del Testo unico con decorrenza dal momento del pagamento dell'imposta principale ovvero, in caso di mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.

II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento [3] la parte acquirente:

- a) ove già sussista il vincolo previsto dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i beni culturali dichiarati, deve dichiarare nell'atto di acquisto gli estremi del vincolo stesso in base alle risultanze dei registri immobiliari;
- b) qualora il vincolo non sia stato ancora imposto deve presentare, contestualmente all'atto da registrare, una attestazione, da rilasciarsi dall'amministrazione per i beni culturali e ambientali, da cui risulti che è in corso la procedura di sottoposizione dei beni al vincolo. L'agevolazione è revocata nel caso in cui, entro il termine di due anni decorrente dalla data di registrazione dell'atto, non venga documentata l'avvenuta sottoposizione del bene al vincolo.

Le attestazioni relative ai beni situati nel territorio della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono rilasciate dal competente organo della Regione siciliana e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

L'acquirente decade altresì dal beneficio della riduzione d'imposta qualora i beni vengano in tutto o in parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi della loro conservazione e protezione, ovvero nel caso di mutamento di destinazione senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali, o di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione all'Ufficio del registro delle violazioni che comportano la decadenza. In tal caso, oltre alla normale imposta, è dovuta una soprattassa [11] pari al trenta per cento dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al quarto comma dell'art. 55 del Testo unico. Dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine di cui all'art. 76, secondo comma, del Testo unico.

II-bis) 1. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento [3] gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquistato come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto; [12]
- b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è

situato l'immobile da acquistare;

c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiara di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'articolo 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'articolo 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'articolo 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 settembre 1992, n. 388, all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e all'articolo 16 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.

2. In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile di cui alla lettera a). Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.

4. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una soprattassa [11] pari al 30 per cento delle stesse imposte. Se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate presso cui sono stati registrati i relativi atti deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza fra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30 per cento della differenza medesima. Sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale [13] [14] [15] [16]

II-ter) Ove si realizzi la condizione, alla quale è subordinata l'applicazione dell'aliquota dell'1 per cento, del ritrasferimento entro il triennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si rende applicabile una soprattassa [11] del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui al comma 4 dell'articolo 55 del presente testo unico. Dalla scadenza del triennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria [17].

II-quater) A condizione che la ONLUS dichiara nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro 2 anni dall'acquisto. In caso di

dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta. [18]

II-quinquies) A condizione che la istituzione riordinata in azienda di servizio o in organizzazione non lucrativa di utilità sociale dichiarati nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività e che realizzi l'effettivo utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto. In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione per lo svolgimento della propria attività è dovuta l'imposta nella misura ordinaria nonché una sanzione amministrativa pari al 30% dell'imposta stessa. [19]

(1) Periodo modificato dall'art. 7, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(2) Periodo aggiunto dall'art. 7, comma 7, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(3) Aliquota ridotta al 3% dall'art. 7, comma 6, L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

(4) Punto aggiunto dall'art. 16, comma 1, lett. a), D.L. 22 maggio 1993, n. 155.

(5) Punto aggiunto dall'art. 3, comma 14, lett. b), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(6) Importo modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(7) Periodo aggiunto dall'art. 4, comma 16, lett. a), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(8) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(9) Periodo aggiunto dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(10) Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 25, L. 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 28 del predetto art. 1, L. 244/2007, tale disposizione si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta L. 244/2007 (ossia il 1° gennaio 2008), nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

(11) Il riferimento alle pene pecuniarie e alle soprattasse è stato sostituito, con effetto dal 1° aprile 1998, con la sanzione pecuniaria dall'art. 26, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

(12) Lettera modificata dall'art. 33, comma 12, L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° gennaio 2001.

(13) Comma modificato dall'art. 41-bis, comma 5, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326.

(14) Nota sostituita dall'art. 3, comma 131, L. 28 dicembre 1995, n. 549, a decorrere dal 1° gennaio 1996.

(15) Per le dichiarazioni di cui alle presenti disposizioni nel caso di successione o donazione, vedi l'art. 69, comma 4, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(16) Per le modalità di applicazione delle presenti disposizioni nel caso di acquisto di unità abitative da parte delle Forze armate e delle Forze di polizia, vedi l'art. 66, comma 2, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(17) Nota aggiunta dall'art. 3, comma 14, lett. c), D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30.

(18) Nota aggiunta dall'art. 22, comma 1, lett. a), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(19) Nota aggiunta dall'art. 4, comma 16, lett. b), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

Articolo 2

1. Atti di cui al primo comma dell'art. 1 relativi a beni diversi da quelli indicati nello stesso articolo e nel successivo art. 7

3%

Se il trasferimento avviene a favore dello Stato, ovvero a favore di enti pubblici territoriali, o consorzi costituiti esclusivamente tra gli stessi, ovvero a favore di comunità montane

euro 168,00 [1]

2. Contratti di associazione in partecipazione con apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1 e nel successivo art. 7
[3]

euro 168,00 [2]

Note:

(1) Importo modificato dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(2) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(3) Comma sostituito dall'art. 10, comma 1 lett. b), L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per la decorrenza vedi art. 10, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488.

Art. 2-bis [1]

(1) Il presente articolo era stato inserito dall'art. 6, comma 4, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, con la decorrenza prevista dal comma 6 del medesimo art. 6, D.L. n. 262/2006; successivamente tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (legge 24 novembre 2006, n. 286).

Articolo 3

1. Atti di natura dichiarativa relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura, salvo il successivo art. 7

1%

Articolo 4

1. Atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi delle società, compresi i consorzi, le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni, con o senza personalità

giuridica, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:

a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio

1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su beni immobili, salvo il successivo n. 2) le stesse aliquote di cui all'art. 1

2) con conferimento di proprietà o altro diritto reale di godimento su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione nonché su aree destinate ad essere utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreché i fabbricati siano ultimati entro cinque anni dal conferimento e presentino le indicate caratteristiche

4%

3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa euro 168,00 [1]

4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto [2] le stesse imposte di cui al successivo art. 7

5) con conferimento di denaro, di beni mobili, esclusi quelli di cui all'articolo 11-bis della tabella, e di diritti diversi da quelli indicati nei numeri precedenti [2] euro 168,00 [1]

6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio a capitale di riserve diverse da quelle costituite con sopraprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi di rivalutazione monetaria euro 168,00 [1]

b) fusione tra società, scissione delle stesse, conferimento di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatto da una società ad altra società esistente o da costituire; analoghe operazioni poste in essere da enti diversi dalle società [3] euro 168,00 [4]

c) altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni e le proroghe euro 168,00 [5]

d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti 10:

1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per oggetto utili in denaro	euro 168,00 [5]
2) in ogni altro caso	le stesse aliquote di cui alla lettera a)
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in forma societaria l'esercizio dell'impresa	euro 168,00 [1]
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del Testo unico	euro 168,00 [1]
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico [6]	euro 168,00 [1]

Note: [7]

I) La proprietà ed i diritti reali su immobili o unità da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.

II) L'imposta di cui alla lettera e) si applica se l'atto di regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società di fatto, ancorché derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta si applica a norma dell'articolo 22 del testo unico.

III) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.

IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti all'imposta nella misura fissa di euro 168,00 [4] se la società destinataria del conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.

V) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi previste.

(1) Importo modificato dall'art. 10, comma1 lett. c), L. 23 dicembre 1999, n. 488. Per la decorrenza vedi art. 10, comma2, L. 23 dicembre 1999, n. 488. Successivamente il presente importo è stato modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

(2) Numero modificato dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(3) Lettera modificata dall'art. 16, comma13, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537 e successivamente sostituita dall'art. 10, comma5, lett. c), D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425.

(4) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

(5) Importo modificato dall'art. 6, commi1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 12, comma1, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.

(7) Note modificate dall'art. 12, comma2, D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, dall'art. 16, comma13, lett. b), L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 10, comma6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente sostituite dall' art. 10, comma1 lett. c), L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 5

1. Locazione e affitti di beni immobili:	
a) quando hanno per oggetto fondi rustici	0,50%
a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali, ancorchè assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'art. 10, comma 1, n. 8, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (1)	1%
b) in ogni altro caso	2%
2. Concessioni su beni demaniali, cessioni e surrogazioni relative	1%
3. Concessioni di diritti d'acqua a tempo determinato, cessioni e surrogazioni relative	0,50%
4. Contratti di comodato di beni immobili	euro 168,00 [2]

Note

I) Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale, l'imposta, se corrisposta per l'intera durata del contratto, si riduce di una percentuale pari alla metà del tasso di interesse legale moltiplicato per il numero delle annualità; la cessione senza corrispettivo degli stessi contratti è assoggettata all'imposta nella misura fissa di euro 67,00 [3]. [4]

II) In ogni caso l'ammontare dell'imposta, per le locazioni e gli affitti di beni immobili, non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 [3]. [4]

II-bis) Per i contratti di affitto di fondi rustici di cui all'articolo 17, comma 3-bis, l'aliquota si applica sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti. In ogni caso l'ammontare dell'imposta dovuta per la denuncia non può essere inferiore alla misura fissa di euro 67,00 [3]. [5]

(1) Lettera inserita dall'art. 35, comma 10, lett. c), D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248.

(2) Importo modificato dall'art. 6, commi1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedil'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

(3) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 2, lett. a), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedil'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

(4) Nota aggiunta dall'art. 21, comma 18, lettera d), L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(5) Nota aggiunta dall'art. 7, comma 8, lett. c), L. 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 6

1. Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge Cessioni di crediti, compensazioni e remissioni di debiti, quietanze, tranne quelle rilasciate mediante scrittura privata non autenticata; garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge

0,50%

Nota:

Le garanzie personali prestate in solido da più soggetti danno luogo all'applicazione di una sola imposta salva l'applicazione dell'imposta fissa per quelle non contestuali.

Articolo 7

1. Atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto:

a) [1]

b) [1]

c) [2]

d) [2]

e) [2]

f) [3] unità da diporto

1) natanti:

a) fino a sei metri di lunghezza fuori tutto

euro 71,00 [4]

b) oltre sei metri di lunghezza fuori tutto

euro 142,00 [4]

2) imbarcazioni:

a) fino a otto metri di lunghezza fuori tutto

euro 404,00 [4]

b) fino a dodici metri di lunghezza fuori tutto

euro 607,00 [4]

c) fino a diciotto metri di lunghezza fuori tutto

euro 809,00 [4]

d) oltre diciotto metri di lunghezza fuori tutto

euro 1.011,00 [4]

euro 5.055,00 [4]

3) navi

Note:

I) [5]

II) [5]

Note:

(1) Lettera modificata dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, sostituita dall'art. 2, comma1, D.M. 8 luglio 1998, n. 223 a decorrere dal giorno della sua pubblicazione in GU e, successivamente, soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2) Lettera modificata dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e, successivamente, soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(3) Lettera sostituita dall'art. 8, comma3, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(4) Importo modificato dall'art. 17, comma2, D.L. 22 maggio 1993, n. 155 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 2, lett. b), L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

(5) Nota soppressa dall'art. 57, comma1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

Articolo 8

1. Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione, anche in sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti trasferimento o costituzione di diritti reali su beni immobili o su unità da diporto ovvero su altri beni e diritti [1]

le stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o alla consegna di beni di qualsiasi natura [2]

3%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

1%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale

euro 168,00 [3]

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro o beni, o la risoluzione di un contratto euro 168,00 [3]

f) aventi per oggetto lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o la separazione personale, ancorché recanti condanne al pagamento di assegni o attribuzioni di beni patrimoniali, già facenti parte di comunione fra i coniugi; modifica di tali condanne o attribuzioni euro 168,00 [3]

g) di omologazione euro 168,00 [3]

1-bis. Atti del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, che recano condanna al pagamento di somme di danaro diverse dalle spese processuali: [4] 3 per cento

Note:

I) I decreti ingiuntivi emessi in sostituzione di quelli divenuti inefficaci ai sensi dell'art. 644 del Codice di procedura civile sono soggetti all'imposta in misura fissa.

II) Gli atti di cui al comma 1, lettera b), e al comma 1-bis non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del Testo unico [5].

II-bis) I provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggette all'imposta secondo le disposizioni dell'art. 1 della tariffa [6].

(1) Lettera modificata dall'art. 57, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999.

(2) La Corte Costituzionale con sentenza dell'11 giugno 2003 n. 202 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della presente lettera, nella parte in cui non esenta dall'imposta ivi prevista i provvedimenti emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civ. nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli

(3) Importo modificato dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 311/2004.

(4) Comma aggiunto dall'art. 33, comma 1, lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

(5) Nota modificata dall'art. 33, comma 1, lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dal 1° marzo 2001.

(6) Nota aggiunta dall'art. 23, comma 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

Articolo 9

1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale

3%

Articolo 10

1. Contratti preliminari di ogni specie

euro 168,00 [1]

Nota:

Se il contratto preliminare prevede la dazione di somme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente art. 6; se prevede il pagamento di acconti di prezzo non soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi degli artt. 5, secondo comma, e 40 del Testo unico si applica il precedente art. 9. In entrambi i casi l'imposta pagata è imputata all'imposta principale dovuta per la registrazione del contratto definitivo.

(1) Importo modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 31/2004.

Articolo 11

1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; atti pubblici e scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società o enti di cui al precedente art. 4 o di titoli di cui all'art. 8 della tabella o aventi per oggetto gli atti previsti nella stessa tabella, esclusi quelli di cui agli artt. 4, 5, 11, 11-bis e 11-ter; atti di ogni specie per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta in misura fissa

euro 168,00 [1]

[2]

Note:

(1) Importo modificato dall'art. 6, commi 1 e 5, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, dall'art. 17, commi 1 e 4, D.L. 22 maggio 1993, n. 155, dall'art. 10, comma 6, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 e, successivamente, dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma 300 della predetta L. 31/2004.

(2) Comma modificato dall'art. 57, comma 1, lett. c), n. 4), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e, successivamente, dall'art. 19, comma 2, L. 13 maggio 1999, n. 133, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 11-bis [1]

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale: euro 168,00 [2]

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 22, comma1, lett. b), D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, a decorrere dal 1° gennaio 1998.

(2) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma300 della predetta L. 311/2004.

Articolo 11-ter [1]

1. Atti costitutivi e modifiche statutarie concernenti le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private euro 168,00 [2]

Note:

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, comma16, lett. c), D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.

(2) Importo modificato dall'allegato 2-bis, punto 1, L. 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 7, comma1, lett. b), D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43. Per la decorrenza, vedi l'art. 1, comma300 della predetta L. n. 311/2004.